



13/09/2024

## Cantiere unico, responsabilità continue: la Cassazione ribadisce il dovere di vigilanza del coordinatore alla chiusura definitiva dei lavori

«Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 90, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, la nozione di cantiere va rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti».

di Enrico Consolo - Avvocato penalista

Cass. pen., sez. IV, ud. 4 luglio 2024 (dep. 12 settembre 2024), n. 34387



La Cassazione individua i confini del concetto di “**cantiere unico**” ai fini dell'individuazione degli **obblighi relativi alla nomina del coordinatore e alla predisposizione del piano sicurezza e coordinamento dei lavori**. La successione temporale e logistica di più imprese esecutrici differenti interventi edilizi all'interno della medesima area, **non determina una “novazione” di cantiere** tale da esonerare il committente nella nomina di un coordinatore e quest'ultimo dalla gestione del rischio interferenziale.

### I fatti

La Corte di appello di Napoli aveva condannato l'imputato per il reato di omicidio colposo per aver commesso il fatto in violazione degli obblighi previsti in capo al coordinatore per la sicurezza della progettazione ed esecuzione dei lavori. In particolare, si contestava di non avere predisposto il piano per la sicurezza e il coordinamento dei lavori e pertanto di non aver potuto garantirne l'osservanza da parte della ditta che avrebbe svolto i lavori di impiantistica al termine della ristrutturazione di un edificio.

### Il ricorso per Cassazione

A mezzo del proprio difensore, l'imputato ricorreva per cassazione, evidenziando l'insussistenza in capo al committente

**Cass. pen., sez. IV, ud. 4 luglio 2024 (dep. 12 settembre 2024), n. 34387**